

Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 (BUR n. 14/1990)

**NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE MATERIE
COMPETENZA REGIONALE ATTRIBUITE AI SENSI DELLA
LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 "NUOVI INTERVENTI
PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA".**

Art. 1 - Finalità

1. La Regione del Veneto con la presente legge dà attuazione agli interventi di propria competenza in materia di tutela dell'ambiente e di disinquinamento dell'ecosistema di Venezia e della sua laguna, in conformità alle disposizioni della legge 16 aprile 1973, n. 171, della legge 29 novembre 1984, n. 798, della legge 8 novembre 1991, n. 360, della legge 5 febbraio 1992, n. 139, in armonia con gli indirizzi approvati dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della suddetta legge 29 novembre 1984, n. 798, nella seduta del 16 novembre 1988.

Art. 2 - Ambito territoriale

1. In relazione al combinato disposto degli articoli 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171 e 5 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché dell'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 64, l'ambito interessato agli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 1 è formato dal territorio dei comuni che costituiscono il bacino scolante nella laguna di Venezia, così come delimitato dal piano direttore per il disinquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia per il disinquinamento di cui al successivo articolo 3, comprendente le aree il cui recapito idrico avvenga direttamente in laguna o nei corsi d'acqua che, comunque, si immettano nella laguna.

2. All'interno del bacino scolante di cui al comma precedente le opere, finanziate ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono realizzate ai fini del disinquinamento della laguna di Venezia e nell'interesse dei comuni previsti dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 e precisamente: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d' Altino, Jesolo e Musile di Piave, fatte salve le eventuali modifiche degli ambiti fissati dalle suddette leggi.

Art. 3 - Piano direttore per il disinquinamento

1. Per la tutela ambientale e il disinquinamento della laguna di Venezia, la Giunta regionale adotta un piano direttore, riferito all'ambito territoriale di cui all'articolo 2 della presente legge e lo trasmette al Consiglio regionale con il parere dei comuni, delle province, dei consorzi di acquedotto e fognatura, dei consorzi di

bonifica, delle unità locali socio sanitarie territorialmente interessati, del Magistrato alle acque e del Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare istituito dal Comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nonché della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.

I soggetti consultati sono tenuti a esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del piano adottato dalla Giunta regionale.

Il piano direttore è approvato dal Consiglio regionale e costituisce strumento programmatico di settore nell'ambito della programmazione generale di cui all'articolo 1 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. Il piano direttore fissa gli obiettivi, determina gli interventi e le conseguenti opere, i criteri di pianificazione, di progettazione e gestione dell'azione di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante, previa individuazione di parametri di qualità ambientale, relativi ad acqua, aria e suolo.

In particolare il piano direttore:

- rappresenta la situazione esistente;
- definisce gli obiettivi di qualità e i metodi di determinazione e aggiornamento dei vari interventi, ivi compresi i criteri tecnici generali per i singoli progetti, avendo riguardo a tutte le cause di inquinamento, alla loro prevenzione e riduzione nonché alla evoluzione dei processi produttivi, ivi compresi quelli agricoli;
- determina la sistematica e i modelli per la gestione delle singole componenti ambientali sia per la parte tecnica, sia per la parte costi/efficacia che per l'ottimizzazione gestionale;
- definisce il sistema di monitoraggio e controllo dei parametri fisico-chimici e delle tendenze di evoluzione.

3. Il piano direttore ha l'efficacia propria di un piano di area del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e regionali.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il piano direttore integra il piano di area della laguna e dell'area Veneziana sotto il profilo del disinquinamento relativamente ai territori dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d' Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto.

Art. 4 - Piano guida e programmi attuativi

1. Sulla base del piano direttore la Giunta regionale, approva il piano guida degli interventi previsti, consistente:

- a) nella descrizione tecnica delle singole opere;
- b) nella quantificazione del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di approvvigionamento sia con finanziamenti pubblici e

privati.

2. In relazione ai finanziamenti disponibili, la Giunta regionale predispone e approva i programmi attuativi delle opere da eseguire.

3. In sede di approvazione del Bilancio consultivo annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa dell'utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli interventi.

Art. 5 - Attuazione degli interventi

1. La Giunta regionale sulla base dei programmi attuativi conferisce i conseguenti incarichi di progettazione di massima ed esecutiva e procede alla realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

2. Nel caso in cui la Giunta regionale, al fine di coordinare le procedure e unificare le modalità di progettazione e realizzazione degli interventi, decida di procedere all'attuazione del piano direttore e del piano guida avvalendosi dell'istituto della concessione, la Giunta stessa individuerà un soggetto idoneo formato da enti, società, imprese anche cooperative o loro consorzi, cui affidare una concessione unitaria per la realizzazione globale degli interventi di disinquinamento e risanamento ambientale della laguna di Venezia, anche in deroga alle modalità di scelta di cui all'ultimo comma dell'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

3. In tal caso la Giunta regionale stipulerà idonea convenzione che preveda, sulla base delle indicazioni del piano direttore e del piano guida, l'affidamento al soggetto concessionario delle attività comprendenti: l'organizzazione complessiva dell'attività, la progettazione sia di massima che esecutiva degli interventi e, in collaborazione con gli enti locali e loro consorzi di volta in volta interessati, la loro realizzazione, ivi compresi eventuali interventi sperimentali, nonché l'eventuale avviamento o gestione delle opere realizzate.

La convenzione prevede, tra l'altro, le procedure per l'esecuzione, la sorveglianza, il collaudo, la consegna o l'eventuale gestione delle opere realizzate.

La convenzione prevede, tra l'altro, le procedure per l'esecuzione, la sorveglianza, il collaudo, la consegna o l'eventuale gestione delle opere realizzate.

4. La vigilanza sulla regolare attuazione delle opere concesse verrà esercitata dalle strutture regionali congiuntamente con enti locali interessati alle opere stesse, secondo modalità da prevedersi nell'atto di concessione.

5. Allo scopo di garantire l'unitarietà dei criteri degli interventi nell'ambito del bacino scolante, la Giunta regionale ha facoltà di avvalersi delle medesime procedure di affidamento previste dal precedente comma 2 anche per gli interventi in materia di approvvigionamento idrico finanziati, anche in parte, con fondi della

legge 29 novembre 1984, n. 798.

Art. 6 - Procedure

1. In armonia ai programmi attuativi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, tutti i progetti, sia di massima che esecutivi, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale o di un dirigente delegato, sentito il parere della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente.

2. Con lo stesso decreto si provvede altresì al conseguente impegno di spesa.

3. Fino all'entrata in vigore del piano direttore, per i comuni di cui al comma 2, dell'articolo 2, le deliberazioni di approvazione e/o di avocazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi vengono assunte, sentito il parere della Commissione di salvaguardia, e non si applicano i termini perentori stabiliti dagli articoli 52, 55, 60, 61, 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 - Norma transitoria

1. Fino all'approvazione del Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia degli interventi, la Giunta regionale può procedere all'attuazione di singoli interventi compatibili con la programmazione nel settore ambientale in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6, sentito il parere del Comitato tecnico permanente per l'Ambiente lagunare istituito dal Comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Art. 8 - Norma finale

1. La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 8 settembre 1974, n. 49.

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 2 - Ambito territoriale	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 3 - Piano direttore per il disinquinamento ..	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 4 - Piano guida e programmi attuativi.	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 5 - Attuazione degli interventi ..	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 6 - Procedure	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 7 - Norma transitoria	Errore: sorgente del riferimento non trovata
Art. 8 - Norma finale	Errore: sorgente del riferimento non trovata